



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Ernesto Battaglini"
 Venosa



Ai Docenti
 AI DSGA
 Ai Collaboratori scolastici

CIRCOLARE N. 9

Oggetto: **vigilanza alunni.**

Per il regolare svolgimento dell'anno scolastico si rende necessario fare alcuni chiarimenti sulla vigilanza degli alunni. **Si ricorda che non ci si può mai esimere dall'obbligo della vigilanza (art. 2048 c.c.) durante le ore di lezione, i laboratori, le attività didattiche alternative, le assemblee di classe e d'istituto, i viaggi d'istruzione, le uscite didattiche, l'ingresso a scuola e l'uscita dalla stessa e più in generale durante tutta la permanenza degli alunni a scuola.**

La responsabilità di vigilanza degli alunni durante la ricreazione ricade sull'insegnante in servizio alla terza ora; la vigilanza degli alunni durante l'intervallo dovrà essere garantita anche dai collaboratori scolastici, che svolgono, in tal senso, un importante ruolo di supporto ai docenti. Si precisa che durante la ricreazione e più in generale durante l'orario scolastico gli alunni non possono allontanarsi senza che vi sia la dovuta sorveglianza da parte del personale docente o dei collaboratori scolastici, un problema che nella nostra scuola risulta preponderante a causa delle estese dimensioni dell'istituto e del suo cortile. **Per evitare che gli alunni si rechino nel cortile prima della ricreazione per eludere il controllo dei collaboratori scolastici, i docenti dovranno evitare di far uscire gli alunni dall'aula nei dieci minuti prima dell'inizio dell'intervallo, nel caso di manifestate urgenze da parte degli alunni, espresse nel suddetto lasso di tempo, i docenti potranno far uscire gli studenti, ma dovranno accertarsi che gli stessi non si allontanino nel cortile.** I docenti, in generale, dovranno prestare attenzione al tempo di permanenza degli alunni fuori dalla classe e nel caso in cui il tempo dovesse superare i 3-4 minuti bisognerà attivarsi nella ricerca degli stessi alunni anche con l'ausilio dei collaboratori scolastici. **I docenti in servizio durante l'intervallo non possono assolutamente intrattenersi nella "sala dei professori" lasciando incustodita la classe, tale comportamento interrompe l'obbligo di vigilanza e pertanto è sanzionabile.**

Si fa, inoltre, presente che i cambi di classe devono avvenire celermente senza attardarsi nei corridoi. **I docenti in servizio all'ultima ora di lezione devono accompagnare la classe fino al cancello del cortile e assicurarsi che il deflusso avvenga regolarmente,** una mancata osservanza di tale adempimento comporta una chiara responsabilità in capo al docente come ormai si evince da una linea giurisprudenziale ben consolidata.

Si ricorda, infine, che è vietato sostare sulle scale di emergenza e che docenti e collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare detto divieto.

Venosa, 3 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio MARTINO

firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93